

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1958

(68^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegno di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi » (2398) (D'iniziativa del senatore Merlin Umberto) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE	Pag. 839, 841
MONTAGNANI	840
SULLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	840
TARTUFOLI, <i>relatore</i>	840

La seduta è aperta ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Battista, Braitenberg, Busoni, Bussi, De Luca Carlo,

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modificazione all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi ».

Longoni, Montagnani, Moro, Piegari, Roveda, Russo Salvatore, Sartori, Tartufoli e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Zucca è sostituito dal senatore Imperiale.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Merlin Umberto.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Sullo.

MORO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Merlin Umberto:
« Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi » (2398).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Merlin Umberto: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il riferimento fatto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alle zone delimitate nella tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, deve intendersi comprensivo, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo stesso, di tutte le attività di ricerca e di colti-

vazione di idrocarburi liquidi e gassosi esercitate da aziende minerarie nei territori che fanno parte delle zone suddette.

TARTUFOLI, *relatore*. Mi rimetto alla chiara illustrazione scritta del senatore Merlin che accompagna il disegno di legge, relazione che ritengo sotto ogni punto di vista esauriente; mi limito unicamente ad esortare la Commissione ad approvare il provvedimento.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Riterrei forse che, ai fini di una maggiore perspicuità e chiarezza, l'articolo unico fosse formulato come segue:

« All'articolo 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

” Sono sottratte alle disposizioni della presente legge e regolate esclusivamente dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, le attività di ricerca e coltivazioni di idrocarburi ubicate nei territori delle Province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondità non superiori a 1.200 metri, nonchè quelle previste dall'articolo 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136 ” ».

TARTUFOLI, *relatore*. Poichè la formulazione proposta dal Sottosegretario di Stato è più chiara e soddisfacente, essa può ottenere il nostro consenso.

MONTAGNANI. Onorevole Presidente, darò voto favorevole a questo disegno di legge nel testo proposto dall'onorevole Sottosegretario; tuttavia, mi permetto di fare due considerazioni. La prima è che questo disegno di legge è stato presentato il 23 gennaio 1958, cioè meno di un mese fa, e mi compiaccio della rapidità con cui è pervenuto al nostro esame; la seconda è che tale rapidità contrasta con la lentezza con cui vengono affrontati i disegni di legge presentati dall'Opposizione.

Ho, infatti, presentato vari disegni di legge appena iniziata la presente legislatura, e nessuno di essi ha ancora avuto l'onore di una relazione.

È una protesta amareggiata che mi permetto di fare, anche se non pertinente alla materia in discussione; e spero che i colleghi vorranno apprezzarla nella sua sincerità.

Faccio, inoltre, osservare che il presente disegno di legge, anche se approvato, non è risolutivo del complesso problema.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Credo che la illustrazione scritta, contenuta nella proposta del senatore Merlin Umberto, chiarisca a sufficienza i termini del problema.

Il 2 e 3 luglio 1957, il Comitato tecnico idrocarburi si riunì per esaminare anche la questione che il senatore Merlin ha posto, poi, con il suo disegno di legge. La maggioranza del Comitato decise, contro il parere del presidente, professore Messineo, di accettare la interpretazione della legge del 1957 nel senso suggerito dal senatore Merlin.

Le zone di Rovigo e Ferrara dovevano essere sottratte sia alla esclusiva dell'E.N.I., sia alla applicazione della legge del 1957.

Ciò avveniva in conseguenza della interpretazione che non collegava l'articolo 2 della legge del 1953 con la tabella A allegata alla stessa legge.

Senonchè, il Ministero, di fronte all'interpretazione del Comitato tecnico degli idrocarburi, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, il quale ha respinto la tesi interpretativa della maggioranza del suddetto Comitato tecnico.

Credo non sia necessario leggersi tutto il parere emesso dalla II Sezione del Consiglio di Stato il 6 novembre 1957. Vi leggerò soltanto un punto: « Nè giova invocare l'ordine del giorno del senatore Merlin secondo il quale il disegno di legge, poi divenuto legge n. 6 del 1957, veniva votato al Senato con la esplicita interpretazione che la legge nuova non si sarebbe applicata alle piccole aziende metanifere situate nelle più volte ricordate zone delle provincie di Ferrara e di Rovigo, poichè un tale ordine del giorno avrebbe potuto avere la dovuta rilevanza in sede interpretativa, nel caso in cui esso non fosse contrastato dalla disposizione legislativa. Ma, sussistendo con questa un contrasto derivante dalla *ratio* della disposizione, non è dubbio che l'altra portata dello stesso debba considerarsi praticamente preclusa ».

Il Consiglio di Stato ha così precluso ogni possibilità di soluzione interpretativa. È preferibile perciò che nel titolo e nel contenuto

della legge non si parli di interpretazione autentica, bensì di modificazione della legge. In sostanza viene a costituirsi un *tertium genus* tra la legge di esclusiva dell'E.N.I. del 1953 e la legge 11 gennaio 1957.

Il Governo è favorevole a sottrarre alla legge del 1957 le aziende minerarie che, pur essendo comprese nel perimetro risultante dalla tabella A collegata alla legge istitutiva dello E.N.I., non operano in regime di esclusiva: si tratta di piccole aziende, per la grande maggioranza a carattere artigiano, che non possono sopportare le disposizioni della legge del 1957. Per esse varrà ancora la legge 29 giugno 1927.

D'altra parte, il metano del Polesine costituisce nel periodo invernale un volano che permette di superare le difficoltà del rifornimento.

Probabilmente, il problema andrà riesaminato anche per quanto riguarda taluni altri aspetti analoghi di piccoli concessionari di altre zone. Tuttavia, poichè i lavori preparatori della legge del 1957 dimostrano chiaramente che intendimento del Governo e del Parlamento fu quello di escludere le zone del Polesine situate a profondità non superiore a 1.200 metri dalla applicazione della nuova disciplina legislativa, la legge attuale in realtà ha il solo scopo di

rendere aderenti le formule tecnico-legislative alla volontà del legislatore.

Pertanto il Governo invita la Commissione a pronunziarsi favorevolmente, accogliendo il nuovo testo presentato.

Si tratta, in sostanza, di costituire un'isola, che viene sottratta tanto all'esclusiva dello E.N.I., quanto alla citata legge degli idrocarburi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel testo proposto dal Governo e di cui ho già dato lettura, avvertendo che, in seguito alla approvazione del nuovo testo, anche il titolo del disegno di legge va mutato nell'altro, più preciso e appropriato: « Modificazione all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1951, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi ».

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,10.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.